



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Giovanna Debernardi,

visto la proposta di piano del consumatore presentata nell'interesse del sig. Massimiliano Artuso (CF [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], e della sig.ra Castellana Valentina (CF [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe;

vista la documentazione allegata all'istanza;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 L. 3/12 il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura dell'OCC;

ritenuto che, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, deve essere disposta, altresì, la pubblicazione della proposta nel registro delle imprese, a cura dell'OCC;

ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

FISSA

l'udienza del 21.9.2022 alle ore 10.30 per gli incombenti di cui in parte motiva e onera l'OCC di comunicare la proposta del piano ai creditori, nonché il presente decreto, almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che sia garantita idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (previo oscuramento dei dati sensibili) sul sito del Tribunale e sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it), con spese a carico del proponente, a cura dell'O.C.C.;

AVVERTE

Che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti;

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 24/05/2022

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi